

# Finanziaria 2021: principali novità in materia lavoro

Gentile clienti,

con la Legge Finanziaria 2021 il legislatore ha introdotto alcune **novità in materia lavoro**, potenziando i benefici sulle assunzioni, prorogato per un periodo limitato il divieto di licenziamento e prorogando le misure di sostegno avviate per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Qui di seguito vi elenchiamo i principali provvedimenti.

## **BONUS CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Potenziamento del beneficio contributivo già previsto dalla legge n. 205/2017, riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, a fronte delle assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo di 36 mesi (48 nelle regioni del sud).

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

## **CASSA INTEGRAZIONE**

Proroga degli istituti, per una durata massima di 12 settimane collocate nel periodo compreso tra il 01.01 ed il 31.03.2021 per il trattamento **CIG** e tra il 01.01 ed il 30.06.2021 per i trattamenti **CIG in deroga** e **assegno ordinario**.

Proroga per il biennio 2021/2022 della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinaria (**CIGS**) per crisi aziendale a favore delle imprese che cessano l'attività produttiva, in deroga ai limiti generali di durata previsti finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

Proroga per il biennio 2021-2022 della possibilità riconosciuta alle imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento CIGS, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.

Durata:

- 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà;
- 6 mesi in caso di crisi aziendale.

## **INCENTIVI ASSUNZIONE DONNE**

L'esonero contributivo previsto a favore delle assunzioni di donne **viene elevato al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui** (l'assunzione deve comportare incremento occupazionale netto).

## **ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI/I.A.P.**

Viene esteso fino al 31.12.2021 l'esonero contributivo totale previsto a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni.



## **CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO ACAUSALI**

Proroga fino al 31.03.2021 del termine di validità del regime transitorio che semplifica il ricorso a tali contratti, prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a termine, in deroga al requisito della causale.

## **PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

Proroga del divieto di licenziamento fino al 31.03.2021 per motivi economici. Sono escluse la cessazione definitiva dell'attività, il fallimento senza esercizio provvisorio, accordo aziendale e cambio appalto se il personale viene assunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge.

## **ESONERO CONTRIBUTIVO SETTORE DILETTANTISTICO**

Viene istituito un Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo.

## **CONGEDO PER IL PADRE LAVORATORE**

Per l'anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:

- aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;
- prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima;
- riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.

## **ISCRO**

introdotta per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Per accedere al beneficio è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della richiesta. Inoltre, occorre aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente. L'indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall'INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

## **OPZIONE DONNA**

Prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).

Il trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:

- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

## **NUOVA SALVAGUARDIA PENSIONISTICA per i c.d. lavoratori "esodati"**

Si autorizza, nel limite complessivo di 2.400 unità specificamente individuate, l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201.

## **BONUS BEBE'**

L'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebé"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'01.01.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto, con le stesse modalità previste per l'anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall'01.01.2021 al 31.12.2021.

## **LAVORATORI FRAGILI**

Disposta l'estensione dell'efficacia, per il periodo dall'01.01.2021 al 28.02.2021, delle disposizioni riguardanti la tutela dei c.d. "lavoratori fragili", che prevedono, rispettivamente:

- l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
- la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

## **CONTRIBUTO MADRI CON FIGLI DISABILI**

Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore:

- delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono-parentali;
- con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

